

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 130 Del 19-12-2019

Oggetto: D.LGS 50/2016, ARTT. 24 E 113. REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 13:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	A
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del servizio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

- **il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
- **di approvare** l'allegato “**Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche**” ad integrale modifica e sostituzione del precedente disciplinare approvato con deliberazione di giunta comunale n.57/2004;
- **di dare atto** che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza riepilogato, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19/04/2016) ma i cui compensi non sono ancora stati liquidati a favore dei dipendenti, devono applicarsi, sulla base del generale principio dell'irretroattività delle norme, le seguenti disposizioni transitorie:
- *per i procedimenti in corso i cui compensi al personale dipendente non erano ancora stati liquidati alla data del 19/04/2016, qualora le attività di competenza del personale tecnico dipendente erano completamente ultimate alla medesima data (collaudo redatto) continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti;*
- *per i procedimenti in corso le cui opere non risultavano collaudate alla data del 19/04/2016, l'incentivo relativo alle attività di competenza del personale tecnico dipendente ultimate alla medesima data viene calcolato sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti, mentre per le attività ancora da completarsi si utilizzeranno le nuove disposizioni;*
- **di dare altresì atto** che dalla data di entrata in vigore del disciplinare in approvazione con il presente atto cessano di avere efficacia le disposizioni in precedenza in vigore, fatte salve le norme transitorie del punto precedente;
- **di dare atto** inoltre che per la liquidazione degli incentivi relativi alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016, valgono le tabelle di cui alla Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016 n. 57/2018;
- **di dare comunicazione** della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Quindi, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DICHIARA

la presente deliberazione, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 267/2000;

D.lgs 50/2016;

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che con precedente deliberazione di giunta comunale nr. 57 del 27.03.2004 il comune di Falerone si è dotato di uno specifico atto regolamentare interno relativo ai criteri per la ripartizione del fondo, inizialmente previsto dall'art. 18 della legge n. 109 del 11/02/1994, relativamente all'incentivazione della progettazione interna alle strutture dell'amministrazione comunale;

Rilevato:

- ✓ che, a seguito dell'abrogazione del codice dei contratti da parte del nuovo decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, di nuovo la disciplina in materia è stata completamente innovata, ribadendo, con il primo comma dell'art. 24, la priorità dello svolgimento delle attività di progettazione, laddove possibile, da parte dei dipendenti tecnici interni alle amministrazioni, e mediante l'art. 113 commi 2 e 3, del citato d.lgs. 50/2016 e s.m., una nuova disciplina in merito al riconoscimento di incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche come di seguito riportata:

“Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo

annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”

- ✓ che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con le recentissime deliberazioni n. 10 del 18/03/2016 e n. 18 del 13/05/2016 ha definita in maniera compiuta alcune questioni rimaste tuttora irrisolte circa l'applicazione dell'istituto dell'incentivo in questione in particolare chiarendo che:

Corte dei Conti 10/2016 la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, (oggi art. 113, comma 3 d.lgs. 50/2016) è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria

Corte dei Conti 18/2016 Il riconoscimento dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 comma 7-ter del d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 113, comma 3 d.lgs. 50/2016) in favore del responsabile unico del procedimento non presuppone necessariamente che l'intera attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente.

La nozione di “collaboratori” di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 113, comma 3 d.lgs. 50/2016) fa riferimento alle professionalità – di norma tecniche - all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati.

Gli incentivi previsti e disciplinati dai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (oggi art. 113, comma 2, 3 e 4, d.lgs. 50/2016) possono essere riconosciuti ed erogati in favore delle figure professionali interne esplicitamente individuate dalla norma che svolgano le attività tecniche ivi previste, anche in presenza di progettazione affidata non integralmente a soggetti estranei ai ruoli della stazione appaltante e dagli stessi realizzata.

Considerato che pertanto le modifiche così introdotte innovano sostanzialmente la disciplina in materia, soprattutto in ordine alla determinazione dei compensi spettanti ed alle modalità di corresponsione degli stessi ai singoli dipendenti coinvolti nell'attività di programmazione e realizzazione di un'opera pubblica;
Ravvisata la necessità di approvare il regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, come allegato al presente atto e già sottoposto al vaglio positivo degli organismi di contrattazione collettiva decentrata;

Preso atto:

- ✓ della necessità inoltre di dotarsi di una serie di criteri applicativi in ordine alla gestione della fase

transitoria di applicazione della nuova normativa in particolare relativamente alle procedure già in corso al momento della sua entrata in vigore (19/04/2016);

- ✓ che in proposito, anche in ordine all'applicazione della nuova disciplina in materia di incentivi delle funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del codice, ci si può ancora avvalere dei principi generali stabiliti in precedenza mediante i pronunciamenti della magistratura contabile in merito, ed in particolare della deliberazione n. 300/2014/PAR della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, si rileva come risulta essenziale la questione della cesura applicativa tra la vecchia e la nuova normativa ovvero, in virtù della precedente deliberazione della sezione autonomie n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 08/05/2009, che "dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno efficacia riduttiva";
- ✓ che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza riepilogato, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice d.lgs. 50/2016 (19/04/2016) ma i cui compensi non sono ancora stati liquidati a favore dei dipendenti, devono applicarsi, sulla base del generale principio dell'irretroattività delle norme, le seguenti disposizioni transitorie:
 - *per i procedimenti in corso i cui compensi al personale dipendente non erano ancora stati liquidati alla data del 19/04/2016, qualora le attività di competenza del personale tecnico dipendente erano completamente ultimate alla medesima data (collaudo redatto) continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti;*
 - *per i procedimenti in corso le cui opere non risultavano collaudate alla data del 19/04/2016, l'incentivo relativo alle attività di competenza del personale tecnico dipendente ultimate alla medesima data viene calcolato sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti, mentre per le attività ancora da completarsi si utilizzeranno le nuove disposizioni;*

Visto:

- ✓ gli artt. 113 e 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- ✓ l'art. 270 del "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016 n. 57/2018;
- ✓ la deliberazione n. 300/2014/PAR della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, e la precedente deliberazione della sezione autonomie n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 08/05/2009;
- ✓ la deliberazione n. 10 del 18/03/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti recante "*Questione di massima sulla corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016.*";
- ✓ la deliberazione n. 18 del 13/05/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti recante "*Questione di massima in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 93, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163*";
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

- **di approvare** l'allegato **“Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”** ad integrale modifica e sostituzione del precedente disciplinare approvato con deliberazione di giunta comunale n.57/2004;
- **di dare atto** che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza riepilogato, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19/04/2016) ma i cui compensi non sono ancora stati liquidati a favore dei dipendenti, devono applicarsi, sulla base del generale principio dell'irretroattività delle norme, le seguenti disposizioni transitorie:
 - *per i procedimenti in corso i cui compensi al personale dipendente non erano ancora stati liquidati alla data del 19/04/2016, qualora le attività di competenza del personale tecnico dipendente erano completamente ultimate alla medesima data (collaudo redatto) continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti;*
 - *per i procedimenti in corso le cui opere non risultavano collaudate alla data del 19/04/2016, l'incentivo relativo alle attività di competenza del personale tecnico dipendente ultimate alla medesima data viene calcolato sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti, mentre per le attività ancora da completarsi si utilizzeranno le nuove disposizioni;*
- **di dare altresì atto** che dalla data di entrata in vigore del disciplinare in approvazione con il presente atto cessano di avere efficacia le disposizioni in precedenza in vigore, fatte salve le norme transitorie del punto precedente;
- **di dare atto** inoltre che per la liquidazione degli incentivi relativi alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma 2016, valgono le tabelle di cui alla Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016 n. 57/2018;
- **di dare comunicazione** della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAPPANNARI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 16-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 255

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 13-01-20
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 13-01-2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-01-2020 al 28-01-2020 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.255 in data 13-01-20 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 19-12-19:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Paoloni D.ssa Federica